
Integrale
Riscossione d'imposta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

MANDUZIO STEFANO Presidente

MAZZUCATO RANIERO Relatore

LORO CARLO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 626/2017

spedito il 14/11/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2004

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2004

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRAP 2004

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO (...)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2004

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRAP 2004

contro:

AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - VICENZA

proposto dal ricorrente:

(...)

difeso da:

ZU.AU.

PIAZZA (...) 33170 PORDENONE PN

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(...), ricorre contro Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Eq. spa) e Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza, avverso:

- Ruolo n. 577 del 28 luglio 2004, notificato a mezzo cartella n notificato il 9 ottobre 2004 per iva, irap e ritenute alla fonte per l'anno 1998;
- Ruolo n 576 del 28 luglio notificato mezzo cartella n notificata il 9 ottobre 2004 per Irpef per l'anno 1998.

Fatto:

a seguito della consegna in data 13 settembre 2017 di estratti di ruolo richiesti dal contribuente all'Agenzia della Riscossione, il ricorrente apprendeva dell'attuale esistenza dei ruoli 577-576/2004; il ricorrente, con istanza accesso agli atti presenta in data 13 ottobre 2017, chiedeva all'Agente copia di tutti gli atti interruttivi dei termini prescrizionali emanati dal concessionario della riscossione" relativi alle su menzionate cartelle entrambe notificate in data 9 ottobre 2004. L'Agente della riscossione in risposta all'istanza non consegnava copia di nessun atto interruttivo della prescrizione notificato al Sig. (...) entro i dieci anni successivi alla notifica delle cartelle, assumendo che ".....per quanto attiene alle cartelle di pagamento, detto obbligo di conservazione (al fine di consentire il diritto di accesso del contribuente) ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.P.R. 602/73 sussiste per l'Agente nel limite temporale di cinque anni...."

Sul punto, quindi parte privata si difende sostenendo:

- Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2948 codice civile e dell'art. 20 comma 3 del dlgs 472/1997; sulla prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo a carico del contribuente.

L'Agente della Riscossione non risulta aver notificato al Sig. (...) alcun titolo idoneo ad interrompere la prescrizione delle somme "ingiunte" con le cartelle notificate il 9 ottobre 2004; ne consegue che le obbligazioni tributarie oggetto delle cartelle impugnate sono prescritte per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. e per quanto alle sanzioni dall'art. 20 comma 32 del Dlgs 472/97.

Depositata in data 23/03/2018 memoria illustrativa e difensiva ex art. 32 dlgs n 546/92.

Resiste:

l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza, si costituisce in data 15/01/2018, sostenendo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del Dlgs 546/92, ritenendo che le motivazioni addotte dal ricorrente siano carenti in fatto ed in diritto, depositando referti di notifica del 09/10/2004 (all. 3-4), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 29 sett. 2015 (all. 5-6), comunicazione di iscrizione ipotecaria (all. 7-8), certificato di residenza rilasciato dal comune di Vicenza (all. 9), con cui si attesta che la residenza del sig. (...) dal 18/09/1998 al 05/10/2017 era a Vicenza in via (...); insiste per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.

conclusione delle parti:

Il ricorrente:

dichiarare la nullità ed in ogni caso la illegittimità e/o infondatezza del ruolo n. 577/2004 e ruolo 576/2004, notificati a mezzo cartelle in data 9 ottobre 2004.

Con vittoria di spese

La resistente:

inammissibilità del ricorso alla luce di atti precedentemente notificati e divenuti definitivi, rigetto di ricorso confermando l'operato dell'Ufficio; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio di cui all'art. 15 di dlgs 546/92.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita totale accoglimento e, di conseguenza, deve essere annullato l'atto impugnato, con soccombenza delle spese di lite.

Osserva la Commissione che i crediti reclamati dall'Agenzia per irpef, ives, irap, iva, sono soggetti alla prescrizione decennale (art. 2946 C.c.). Si applica il termine ordinario sia perché non è previsto un termine inferiore, sia perché la prestazione tributaria, stante l'autonomia di ogni periodo

d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi (v. motivazione e sentenze indicate in Cass. 4283/2010);

Parte resistente produce in giudizio copia degli avvisi di ricevimento che dimostrano che in data 09/10/2004 le seguenti cartelle erano state correttamente notificate in particolare:

- cartella n notificato il 9 ottobre 2004 per iva, irap e ritenute alla

fonte per l'anno 1998;

- cartella n notificata il 9 ottobre 2004 per irpef per l'anno 1998

Dette cartelle non opposte hanno determinato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 29 sett 2015 e la comunicazione di iscrizione di ipoteca in data 27 luglio 2016.

Per quanto all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, la sentenza della Cass. a SS.UU. n. 19704/15, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del ruolo e/o delle cartelle che non siano state validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto esclusivamente a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal Concessionario della riscossione, dietro sua richiesta (25.09.2017). Estratto ruolo che, nel caso di specie, il contribuente ha interesse a contestare.

Nell'impugnare l'estratto di ruolo, il ricorrente ha interesse ad impugnare il contenuto del documento stesso, ossia gli atti che l'estratto di ruolo indica.

Atti questi univocamente impugnabili, per espressa previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

In considerazione del contenuto del ricorso, ritiene questo Collegio chiarire la differenza terminologica e sostanziale tra i concetti di "ruolo" ed "estratto di ruolo".

Il primo, quale atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori per l'impugnazione, è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore, quindi, un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente. L'estratto di ruolo invece, resta sempre un elaborato informativo contenente gli elementi della cartella e dell'atto impositivo, il quale è formato dal Concessionario.

Il ricorrente ha diretto il proprio ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - riscossione. Rilevata la regolare costituzione in giudizio, prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, questa Commissione si sofferma sulla natura del credito; invero, come richiamato nell'estratto/i di ruolo, trattasi di ruoli formati da: tributi erariali e relativi interessi. La Commissione, tenuto conto di quanto osservato da parte resistente, rilevando l'assenza di atti interruttivi ai fini della prescrizione del credito erariale, accoglie le doglianze del ricorrente. Precisa altresì che gli atti interruttivi sono indispensabili ai fini della valutazione sulla eccepta prescrizione che, comunque, investe questa Commissione in quanto, la Corte di Cassazione, con ord. n. 10809 del 4.5.2017, in tema di " opposizione all'estratto di ruolo esattoriale e alla legittimità dell'eccezione di prescrizione ove l'Agente della Riscossione ha dato prova della regolare notifica della cartella, come nel caso trattato, ha ritenuto ammissibile tale eccezione, in quanto il Giudice è comunque tenuto a sottoporre a vaglio l'eccezione di prescrizione".

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alle spese del presente giudizio che liquida a favore del ricorrente nella misura di Euro 4.000,00 oltre spese generali cpa ed iva e restituzione del contributo unificato versato.

Così deciso in Vicenza il 9 aprile 2018.

Depositata in Segreteria il 21 maggio 2018.